



Deliberazione n. 71/2018/PREV
MIUR – Ufficio Scolastico Regionale Lazio

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Nell'adunanza pubblica del 23 luglio 2018

composta dai magistrati

Carlo Chiappinelli	Presidente;
Maria Luisa Romano	Consigliere;
Rosalba Di Giulio	Consigliere relatore;
Angela Pria	Consigliere;
Elena Papa	Primo Referendario;

VISTO l'art.100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione n. 14/2000 del 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, modificato prima con le deliberazioni delle S. R. n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, successivamente, con la delibera n. 229 del 19 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza nonché, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011 (in G.U.R.I. n. 153 del 4 luglio 2011);

ESAMINATO il D.D.G. MIUR n. 258 del 12 aprile 2018, di attribuzione alla Dr.ssa Anita Francini dell'incarico dirigenziale con funzioni ispettive di media specializzazione presso l'USR Lazio ex art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, per la durata di anni tre (Prot. Cdc n.1654 del 24 aprile 2018).

LETTO il rilievo istruttorio formulato con nota n. 2228 del 29 maggio 2018

dell'Ufficio di controllo preventivo di legittimità su atti;

VALUTATA la nota di risposta del MIUR - USR Lazio del 27 giugno 2018, prot.26141, al suindicato rilievo istruttorio, protocollo Cdc n.2619 del 2 luglio 2018;

VISTA la relazione del 19 luglio 2018 del Magistrato Istruttore al Consigliere Delegato e la nota del 20 luglio 2018, con cui quest'ultimo chiedeva il deferimento della questione al Collegio;

VISTA l'ordinanza presidenziale n.24 del 20 luglio 2018, con la quale è stata convocata la Sezione per l'odierna Adunanza Pubblica, per l'esame collegiale degli esiti della relativa istruttoria;

UDITO il Magistrato relatore, Cons. Rosalba Di Giulio;

INTERVENUTI il Dott. Pasquale De Feo, in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, il Dott. Alessandro Iezzi ed il Sig. Aldo Pasquale Maria Valenti, in rappresentanza della Ragioneria Territoriale dello Stato;

FATTO

In data 24/04/2018, è pervenuto al controllo preventivo di legittimità il decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n.258 del 12 aprile 2018 (Prot. Cdc n.1654 del 24 aprile 2018), che ha nominato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, la Dr.ssa Anita Francini, dirigente con funzioni ispettive con media specializzazione presso il suddetto ufficio, per la durata di anni tre con decorrenza dal 21 aprile 2018.

Con foglio di rilievo n. 2228 del 29 maggio 2018, l'Ufficio di controllo formulava osservazioni in merito alla legittimità del decreto all'esame, rilevandone la non piena conformità al quadro normativo vigente e segnatamente all'art. 19, c. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, concernente la disciplina dell'attribuzione di incarichi a tempo determinato a personale non appartenente ai ruoli dirigenziali della Amministrazione pubblica.

1. Tra i profili censurati, si evidenziava, anzitutto, quello formale della carenza, nelle premesse decretative, della necessaria citazione del D.M. n. 241 del 22 marzo 2018, atto presupposto dell'incarico dirigenziale conferito, in quanto operante la ripartizione, a livello nazionale, del contingente degli incarichi dirigenziali di livello non generale, conferibili ai sensi dell'art. 19, commi 5 bis e 6, del D. Lgs. n.165/2001 e

s.m.i., tra gli Uffici centrali e quelli periferici del MIUR.

Il DM n.241 risultava, infatti, citato soltanto nella epigrafe del Decreto n. 111 del 26 marzo 2018, di nomina della Commissione per la valutazione delle domande di disponibilità a ricoprire l'incarico dirigenziale in questione.

Partendo da tale omissione formale, si giungeva a rilevare che l'intero *iter* della procedura comparativa di selezione della nominata si era svolto prima della registrazione del citato D.M. n. 241, da parte della competente Sezione centrale di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, effettuata soltanto in data 11 maggio 2018.

Antecedenti a tale data, infatti, risultano sia l'emanazione del bando pubblico (con avviso n. 11454 del 26/03/2018), sia la designazione della Commissione (col menzionato D.D.G. n. 111 del 26/03/2018), sia la proclamazione della vincitrice (con nota n. prot.14671 dell'11 aprile 2018), sia, infine, la relativa nomina (col D.D.G. del 12 aprile 2018).

Si censurava, pertanto, come non conforme alle tempistiche ed alla *ratio* della procedura del controllo preventivo di legittimità demandato alla Corte, il fatto che la procedura di selezione comparativa fosse stata, non soltanto avviata con avviso pubblico, ma anche già portata a compimento, prima che il citato D.M. n.241 fosse stato abilitato ad esplicitare la sua efficacia nel mondo giuridico, per fondare la legittimità dell'interpello.

2. Si rilevava, poi, che il provvedimento di nomina in esame, emanato il 12 aprile 2018 con effetto dal 21 aprile 2018, era stato trasmesso per il controllo soltanto il 24 aprile 2018, a svolgimento dell'incarico già iniziato.

3. Si censurava, altresì, che non erano stati predeterminati – in funzione di trasparenza – nell'avviso pubblico, né resi conoscibili ai potenziali interessati, all'atto della sua diramazione, i criteri astratti, generali e specifici, in base ai quali sarebbero state effettuate le valutazioni comparative con mirata applicazione al posto da assegnare. Detti criteri erano stati specificati soltanto in un momento successivo alla presentazione delle domande – dalla Commissione – nella seduta del 10 aprile 2018, nel corpo del relativo verbale n. 7 e correlato allegato n. 5, indicante i punteggi (fino a determinati massimi) attribuibili ai vari titoli culturali, scientifici e professionali.

In tale verbale era stata contestualmente effettuata la valutazione comparativa delle trentuno domande pervenute, di cui era stato riportato l'esito in una tabella, recante annotazione del punteggio complessivamente riportato da ciascuno dei candidati (tranne dieci, esclusi, in quanto già dirigenti – scolastici – e dunque abilitati a concorrere soltanto per il comma 5 bis). Ma senza, tuttavia, fornire le motivazioni dei punteggi in concreto attribuiti a ciascuno, in applicazione dei criteri astratti fissati dalla Commissione.

Né alcun riferimento in termini motivazionali era contenuto nel provvedimento di nomina, che si limitava a fare un generico riferimento ai verbali della Commissione, senza neppure specificarne il numero e senza ostendere le ragioni che avevano supportato la scelta della nominata in sede comparativa, in base a quanto richiesto dal comma 6 dell'art. 19, concludendo che la stessa possedeva "adeguate competenze professionali per ricoprire l'incarico", senza evidenziare, come avrebbe dovuto, le ragioni per cui – all'esito della comparazione – fosse risultato la miglior richiedente in rapporto a quel determinato posto dirigenziale.

Si evidenziava, inoltre, che il provvedimento sostanzialmente confermava la dirigente senza soluzione di continuità nello stesso incarico già in precedenza assegnato e giunto a naturale scadenza, contestandone sotto questo profilo l'eccessiva durata.

4. Si censurava, infine, la incongruenza del bando, diretto a "dirigenti amministrativi di ruolo" ed avente per oggetto posti dirigenziali non generali disponibili "presso l'Amministrazione centrale", in difformità rispetto alla tipologia dell'incarico conferito ed alla natura della relativa procedura. In pubblica adunanza l'Amministrazione ha riferito di essere incorsa in errore materiale ammettendo la fondatezza di quanto rilevato e ribadendo che l'interpello era da ritenersi rivolto a soggetti privi della qualifica di dirigenti MIUR e da svolgersi presso una struttura periferica (USR).

Ciò stante, nel richiamare l'attenzione sul termine di trenta giorni fissato dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 27 della legge n. 340/2000, si tratteneva il decreto e si rimaneva in attesa di chiarimenti e documenti integrativi da parte dell'Amministrazione.

Con nota del 27 giugno 2018, prot. 26141, inserita a protocollo della Sezione col n.2619 del 2 luglio 2018, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha presentato controdeduzioni.

Il Magistrato istruttore, non ritenendo superate dalla risposta dell'Amministrazione le censure sollevate con il citato foglio di rilievo, ha inviato, in data 19 luglio 2018, gli atti al Consigliere delegato, con motivata richiesta di deferimento della questione alla Sezione, ai fini di una decisione in sede collegiale.

Il Consigliere delegato, espresso il suo dissenso sulla questione, l'ha rimessa, ai sensi dell'art. 3, comma 11 della legge n. 20/1994, per il doveroso seguito collegiale al Presidente della Sezione, che con sua ordinanza n. 24/2018 fissava l'adunanza pubblica, alla quale sono intervenuti, in rappresentanza dell'Amministrazione e della Ragioneria, i soggetti indicati in epigrafe.

All'esito della relazione del Consigliere istruttore, il rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha insistito per l'ammissione al visto del provvedimento in esame, evidenziando che i criteri di scelta sono stati comunque tarati sulle caratteristiche dell'Ufficio da conferire, quali specificamente delineate nel D.M. n. 914 del 18 dicembre 2014, richiamato – unitamente all'art. 19 comma 1 bis – nell'avviso pubblico.

Ha evidenziato, altresì, che il conferimento era stato disposto a seguito di una nuova procedura di selezione comparativa ed ha addotto, a giustificazione della nomina, che la Dott.ssa Anita Francini ha maturato nel tempo esperienze professionali di spessore, con specifico riferimento all'Ufficio in questione, già ricoperto in precedenza.

Su sollecitazione del Consigliere Delegato, il Dott. De Feo ha dato in pubblica adunanza assicurazioni circa l'avvenuto rispetto, delle percentuali massime di legge entro cui è possibile procedere alle nomine ex 5 bis e 6, verificate dal Dicastero in sede amministrativa ed ha manifestato, per il futuro, disponibilità all'eventuale deposito dell'organigramma, onde consentirne anche il controllo *ab esterno* da parte della competente Sezione della Corte.

Ha, inoltre, preso atto dell'esigenza, rappresentata in contraddittorio dal Consigliere Delegato e dal Magistrato istruttore, di far precedere alla formalizzazione

dell'incarico la verifica della insussistenza di cause di inconferibilità, mediante l'acquisizione della relativa dichiarazione richiesta dal combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 20 del D. Lgs. n.39/2013, anziché usare formule di stile nel corpo del contratto, che si limitano a vincolare l'efficacia di esso alla presentazione in via successiva della autodichiarazione dell'interessato.

Il dott. De Feo ha depositato in pubblica adunanza documentazione concernente la procedura di avviso di disponibilità dei posti di funzione dirigenziale dell'Amministrazione centrale e periferica (tra cui non è ricompreso quello poi assegnato alla Dr.ssa Francini), effettuata per verificare, in via preventiva, l'insussistenza di dirigenti iscritti nei ruoli ed idonei a rivestire l'incarico conferito.

DIRITTO

È stato sottoposto all'esame collegiale, in sede di controllo preventivo di legittimità, il decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) per il Lazio n. 258 del 12 aprile 2018 (Prot. Cdc n. 1654 del 24 aprile 2018), che ha nominato la Dr.ssa Anita Francini, non appartenente ai ruoli dirigenziali del MIUR, dirigente con funzioni ispettive con media specializzazione presso il suddetto Ufficio Regionale, in applicazione del comma 6 dell'art. 19 del D. Lgs. n.165/2001 per la durata di anni tre con decorrenza dal 21 aprile 2018.

Risulta in atti (*cfr.* curriculum vitae) che l'incarico in questione è stato già assegnato reiteratamente alla nominata a decorrere dal 3 maggio 2010 e deve evidenziarsi che la valutazione della complessiva durata dell'incarico dirigenziale rileva anche in sede di verifica del rispetto del principio di rotazione, oggi particolarmente importante in funzione di anticorruzione, in base a tutta la normativa di settore ed alle Linee Guida Anac. Detto principio è anche funzionale alla efficienza dell'azione amministrativa, poiché finalizzato – da un canto – ad incentivare l'arricchimento professionale del dipendente chiamato ad operare in Aree diverse e – dall'altro – a sopperire ad imprevedibili esigenze organizzative che, acuite dalle note carenze organiche, non consentono più la stasi, per specializzazione, in un unico settore.

La rotazione assicura, infatti, la soddisfazione sia delle esigenze di non discriminazione, in funzione di imparzialità, sia di buon andamento (art. 97 Cost.), in modo da contemperare i diritti e le aspirazioni professionali e personali del

dipendente, ad assumere funzioni sempre più confacenti ai propri titoli ed alle proprie esperienze, con le esigenze dell'Ufficio di salvaguardare la continuità dell'azione amministrativa, aspetto che deve essere garantito, in primo luogo, da una efficace programmazione, come previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2016, recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali (punto 2).

Valutate, alla luce del quadro normativo e regolamentare vigente, le controdeduzioni fornite dall'Amministrazione, il Collegio passa ad esaminare i vari punti censurati.

1) In relazione allo svolgimento dell'intera procedura comparativa, nomina compresa, prima della registrazione dell'atto presupposto (D.M. n. 241 del 22 marzo 2018), necessaria a consentire a quest'ultimo di esplicitare la sua efficacia nel mondo giuridico, l'Amministrazione ha controdedotto di aver operato entro i confini della legittimità, poiché il citato D.M. non risultava nella sostanza modificativo – per il Lazio – della precedente ripartizione autorizzata dal D.M. n. 527 del 30 giugno 2016. Esso aveva, infatti, lasciato invariato il numero dei posti dirigenziali conferibili a tempo determinato nella Regione col comma 5 bis (uno) e col comma 6 (nel complesso tre). Precisava, altresì, che, comunque, tutta la procedura era stata condotta nei tempi di avvio e di conclusione indicati nella nota della D.G. per le risorse umane e finanziarie del MIUR del 23.3.2018, considerata la imminente scadenza dell'incarico dirigenziale precedente in relazione allo stesso posto.

Orbene, in disparte dal fatto che nell'allegata nota del 23.3.2018 non risultano indicati i tempi di avvio e di conclusione della procedura comparativa in questione, ma semplicemente diramati i modelli di avviso, da pubblicare per sette giorni nei siti istituzionali di ciascun U.S.R. e del Ministero, si osserva che il D.M. n.241 ha, comunque, un effetto novativo e modificativo del precedente, caducato, D.M. n.527 del 30 giugno 2016 (di cui sostituisce anche, in modo espresso, la tabella).

Ciò è, del resto, esplicitamente riconosciuto dalla stessa Amministrazione nella citata nota, ove si legge che, col D.M. 241, “si è proceduto ad una nuova ripartizione degli incarichi dirigenziali non generali da conferire ai sensi dei commi 5 bis e 6 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 165/01”. Il ragionamento dell'U.S.R. non appare in sé condivisibile, giacché porterebbe – se accolto – ad un inammissibile scorporo della parte del

provvedimento immediatamente eseguibile a prescindere dal visto (in quanto non apportante novità per il Lazio), dalla parte invece ineseguibile nelle more della registrazione (perché apportante modificazioni dei posti conferibili in altre Regioni: Lombardia, Abruzzo e Calabria), il che non è consentito, perché con ogni evidenza contrario alla normativa disciplinante i presupposti e l'*iter* del controllo preventivo di legittimità.

Si ribadisce, peraltro, anche al fine di generare chiarezza in prospettiva del futuro agire dell'Amministrazione, che è necessario che l'Amministrazione attenda l'apposizione del visto della Corte dei conti su un atto presupposto (quale, nella specie, quello ricognitivo del contingente degli incarichi dirigenziali conferibili a tempo determinato ex comma 5 bis e 6 e che li distribuisce in base alle carenze organiche residue dal previo interpello) per poter procedere allo svolgimento dell'*iter* ed alla nomina del dirigente, restando irrilevante la circostanza che il numero dei posti conferibili nella Regione sia rimasto immutato. Quanto alle difficoltà rappresentate dal dicastero con riferimento alla scadenza del precedente incarico, si rammenta che ad esse (peraltro preventivabili con anticipo) si sarebbe potuto ovviare mediante il conferimento di un incarico interinale per il lasso di tempo necessario alla registrazione del D.M. n. 241 ed al successivo svolgimento della procedura comparativa.

Pur con gli accenni critici sopra esposti, il rilievo mosso può essere superato in ragione della successiva registrazione dell'atto presupposto con effetto *ex tunc*, col monito all'Amministrazione di ottemperare, per il prosieguo, alle previsioni di legge che precludono di eseguire l'atto prima dell'apposizione del visto (art. 3, comma 2, della L. n. 20 del 1994).

2) In relazione alla tardività dell'inoltro dell'atto alla Corte dei conti, di talché la procedura di controllo poteva iniziare soltanto il 24 aprile c.a., rispetto ad un atto in cui la decorrenza dello svolgimento dell'incarico conferito era indicata nel 21 aprile 2018, l'Amministrazione si riappellava a ragioni di urgenza correlate alla imminente vacanza del posto dirigenziale in pari data. Le controdeduzioni sul punto non soddisfano, considerato che, oltre alla possibilità sopra evidenziata di reggenza, proprio la conoscibilità, con largo anticipo, del predefinito termine di scadenza

dell'incarico triennale conferito al precedente dirigente avrebbe richiesto una adeguata programmazione ed una pianificazione per tempo dell'intero *iter* comparativo di selezione, che avrebbero consentito anche la necessaria attesa dei fisiologici tempi di registrazione del D.M. n.241. In tal senso depone, oltre alla condivisibile giurisprudenza (SCCLEG n. 2/2016/PREV; Sez. controllo Campania delib n. 25/2017/PREV), anche il testo della Direttiva n. 10/07 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A., dettante i criteri per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali, che – al punto 3 – richiede che le procedure relative alla conferma ed al conferimento di nuovi incarichi “siano attivate con un congruo anticipo”.

La tempestiva programmazione, a monte, dell'attività di affidamento degli incarichi dirigenziali, tanto più se routinaria, è infatti fondamentale per poter assicurare il rispetto dei principi di legalità, di trasparenza e di buon andamento, a valle, nell'ambito del fisiologico svolgimento dei procedimenti amministrativi di nomina dei dirigenti, all'esito di una – effettivamente ponderata – valutazione comparativa tra coloro che si sono dichiarati interessati nell'ambito della specifica procedura selettiva, le cui tempistiche e garanzie non possono essere compresse o, peggio, sacrificate in ragione di una urgenza a cui la stessa Amministrazione ha dato causa con la sua inerzia.

Con le osservazioni sopra esposte deve, peraltro, evidenziarsi che, per consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, il provvedimento può essere eseguito prima del visto soltanto in casi del tutto eccezionali, purché sia già stato avviato il procedimento di controllo, i cui effetti, concludendosi positivamente, retroagiscono al momento di formazione dell'atto. Tale eccezione presuppone comunque che la trasmissione del provvedimento alla Corte dei Conti sia stata pressoché contestuale alla sua formazione, se non priva di soluzione di continuità rispetto all'emanazione dell'atto (*ex multis* Sez. regionale controllo Lombardia, deliberazione n. 8/2006/P).

Per tali motivi, se può ritenersi superabile la censura mossa ed il provvedimento di durata può essere ritenuto all'esame, in quanto pervenuto al controllo prima della consumazione dei relativi effetti, resta ferma la considerazione che ogni ritardo della sottoposizione dell'atto a controllo determina una efficacia offensiva potenziale che è

anche suscettibile di essere poi valutata, nella sua concreta lesività *a posteriori*, anche considerato che coloro che danno esecuzione all'atto prima della sua registrazione "assumono personalmente ogni responsabilità inerente e conseguente alla eventuale mancata registrazione" (SCCLEG n.10/2009/PREV).

3) In relazione all'importanza, sia - a monte - della preventiva specificazione dei criteri di scelta nel bando, sia - a valle - della successiva motivazione nel provvedimento di nomina, atta a dar conto, in funzione di trasparenza, di come i medesimi siano stati applicati in sede di comparazione, si rammenta che l'art. 19, comma 1 bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo introdotto dall'art. 40, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dispone, con portata espressamente definita inderogabile dal successivo comma 12 bis, che l'Amministrazione rende *"conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta"*.

Tale disposto è già stato con rigore interpretato da questa Corte, che ha precisato come la novella normativa, nel prescrivere specifici doveri di pubblicità "ha evidentemente inteso consentire ai dirigenti, in un'ottica di trasparenza e di imparzialità, di compiere le loro scelte coerenti con le proprie aspirazioni e professionalità" (SCCLEG n. 21/2010/PREV).

Si raccomanda, pertanto, di specificare - nell'avviso pubblico delle future procedure di nomina - i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali in modo più idoneo ad un'adequata selezione delle professionalità, "nonché ad operare scelte discrezionali ancorate a parametri quanto più possibile oggettivi e riscontrabili, a tutela non solo delle aspettative degli aspiranti all'incarico, ma anche a garanzia dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento" (così SCCLEG n. 10/2010/PREV e poi n. 21/2010/PREV e n. 2/2016/PREV). Il conferimento, infatti, riveste una natura duale, privata e pubblica allo stesso tempo, essendo, da un lato, il precipitato dei poteri privatistici che anche la P.A. può e deve esercitare come datore di lavoro e, dall'altro, ancora connotato in chiave fortemente pubblicistica per la natura pubblica del soggetto nominante, cui è necessariamente demandata la cura del pubblico interesse, dovendosi rammentare che la privatizzazione del pubblico

impiego, secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali di questa Corte, sulla scia della Consulta, se non può determinare alcuna compromissione delle garanzie spettanti ai dirigenti, men che meno può pretermettere la salvaguardia dell'ineludibile perseguimento degli interessi generali (SCCLEG n. 36/2014/PREV e Corte cost. sent. n. 275/2001).

Deve sul punto ribadirsi, in relazione all'art. 19, comma 1 bis, che, per orientamento consolidato della Sezione centrale controllo preventivo di legittimità di questa Corte, "la suddetta norma, interpretata secondo le finalità fatte palesi dal legislatore (v. art. 1 del medesimo D. Lgs. n. 165 del 2009) mira, quindi, a contemperare le esigenze e le aspirazioni professionali dei dirigenti, ai quali la legge garantisce espressamente pari opportunità, con quelle della funzionalità delle amministrazioni" (SCCLEG n. 3/2013, poi ripresa da SCCLEG n. 2/2016).

Ciò è ancora più vero con riguardo ai conferimenti ex art. 19, comma 6, che disciplina l'immissione in servizio di personale dirigenziale non di ruolo, che non ha superato un concorso pubblico di accesso.

In tale contesto normativo e giurisprudenziale è opportuno, altresì, ricordare che nella Direttiva n. 10/07, sebbene antecedente, già si è evidenziata la necessità "che le amministrazioni assumano la relativa determinazione con una trasparente ed oggettiva valutazione della professionalità e delle caratteristiche attitudinali", in chiave comparativa, dei partecipanti e si è richiesto che ciascuna Amministrazione adotti "il provvedimento di determinazione dei criteri di conferimento, di mutamento e di revoca degli incarichi dirigenziali, atto che, per il suo carattere di astrattezza e il suo contenuto di indirizzo è di competenza del vertice politico", in esecuzione delle clausole dei vigenti contratti collettivi per la dirigenza delle diverse Aree. Provvedimento che il MIUR ha adottato, con Direttiva n. 26 del 19 febbraio 2008, citata nel provvedimento di nomina oggetto di controllo, in quanto recante criteri generali.

La portata dirimente del difetto di presupposto legale del previo interpello, meglio di seguito illustrata, rende, in relazione al decreto in esame, ultroneo scendere a valutare la sussistenza, nel caso di specie, della sufficiente predeterminazione dei criteri di scelta da parte del dicastero e, di riflesso, della esaustività della

motivazione, dopo aver illustrato i principi giuridici e giurisprudenziali in materia.

Per il prosieguo resta, in ogni caso, fermo – a carico dell’Amministrazione – l’onere di meglio esplicitare i criteri di scelta *a priori*, in occasione della pubblicazione dell’avviso, ostendendo il valore e, dunque, il “peso” che si intende attribuire ai diversi requisiti richiesti (in tal senso già Sez. controllo Lazio delib. n.51/2012, n.34/2013 e n.37/2013). Sulla corretta applicazione in concreto di tali criteri deve, poi, essere fondato il giudizio di preferenza espresso per giungere all’affidamento dell’incarico dirigenziale, giudizio la cui innegabile discrezionalità non può trascinare in scelta basata sul mero *intuitus personae* e che, per superare positivamente il vaglio di legittimità, deve rispondere ad una valutazione obiettiva ed essere illustrato da una motivazione coerente. Motivazione la cui analiticità è soddisfatta quando, prendendo come riferimento il profilo professionale astrattamente richiesto per lo svolgimento delle attività inerenti all’incarico dirigenziale da conferire ed analizzando, in chiave valutativa, le specifiche esperienze lavorative, di studio e scientifiche maturate dai candidati, si giunge ad individuare la figura più idonea a svolgere in concreto le mansioni associate alla posizione da assegnare.

I due aspetti permangono interconnessi, nel senso che la motivazione potrà risultare carente sinché l’Amministrazione non riuscirà a predeterminare adeguatamente, in chiave positiva, “gli elementi attraverso cui effettuare una valutazione concretamente significativa” (Sez. controllo Campania, delib. n. 218/2017), rendendo preventivamente noti, nell’avviso, i titoli di istruzione e di perfezionamento e le esperienze professionali ritenuti necessari, in ordine di preminenza, per lo svolgimento dell’incarico. Si richiede anche, per il prosieguo, un maggiore sforzo motivazionale dell’Autorità nominante, da canalizzarsi, peraltro, anche nell’esplicitare le ragioni logico-giuridiche che hanno condotto, in concreta applicazione dei criteri di scelta predeterminati nel modo più oggettivo e riscontrabile possibile, a preferire il soggetto nominato rispetto agli altri richiedenti il medesimo incarico, considerato che la elevata specializzazione dell’incarico conferibile ex comma 6 richiede una motivazione di maggior rigore, con specifico riferimento alle funzioni correlate al posto assegnato ed agli obiettivi fissati, in relazione ai quali saranno poi valutati i risultati dirigenziali.

La necessità di una adeguata motivazione risponde ad evidenti esigenze di trasparenza, peraltro ricollegandosi al c.d. “sistema trasparenza”, il cui alto valore anche alla luce del D. Lsg. n. 97/2016 è rimarcato come imprescindibile dallo stesso MIUR nel suo PTPC 2018-2020 e risulta necessario anche al fine di consentire ai partecipanti interessati di potersi tutelare in sede giurisdizionale, in ottemperanza a diritti costituzionalmente riconosciuti (art. 24 Cost.), nonché al giudice adito di poter controllare ex post che l’esercizio della discrezionalità amministrativa non sia trasmodato in arbitrio, per la violazione degli stessi “autolimiti” che la P.A. è tenuta a porsi – e si è a monte posta – come criteri della scelta discrezionale del nominato e che poi ne possono consentire un sindacato estrinseco di legittimità per eccesso di potere, se non una violazione di legge.

Invero il comma 6 dell’art. 19 del D. Lgs. n.165/2001, consente il conferimento di funzioni dirigenziali a tempo determinato *“a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato”*.

Il carattere esaustivo della motivazione deve dunque rapportarsi a quanto specificamente richiesto dalla norma.

Pertanto, essa deve dare contezza della sussistenza di entrambi i requisiti eccezionalmente legittimanti la nomina dirigenziale di dipendenti pubblici non muniti di qualifica dirigenziale o di privati “esterni”. Requisiti consistenti nella non rinvenibilità di competenze analoghe all’interno dell’Amministrazione conferente e nella “particolare e comprovata qualificazione professionale” del soggetto prescelto, costantemente valutati con rigore da questa Corte (SCCLEG, delib n. 10/2006/PREV e n. 18/2010/PREV, secondo cui “è onere dell’amministrazione utilizzare al massimo il personale in servizio e ricorrere a contratti esterni solo nell’ipotesi di assoluta

carenza di quel tipo di specializzazione”).

L’avviso relativo all’interpello ex comma 6 non cita espressamente, tra le cause di esclusione, la iscrizione nei ruoli dirigenziali del MIUR.

Per cui sarebbe auspicabile: a) che la carenza di tale requisito sostanziale venisse adeguatamente evidenziata, come motivo di esclusione, nei futuri avvisi di interpello per la messa a disposizione di posti ex art. 19 comma 6; b) che i requisiti professionali e di studio richiesti venissero esplicitati meglio e differenziati in rapporto allo specifico incarico da rivestire; c) che i criteri da porre alla base della scelta comparativa del soggetto da nominare venissero specificati e resi conoscibili *a priori* meglio che con un generico rinvio al combinato disposto dell’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n.165/2001 e del D.M. n.914 del 18/12/2014. Come del resto sollecitava a fare, con la nota del 23/03/2018, il medesimo MIUR, allegando uno schema-tipo di avviso in cui si legge: “le cui rispettive competenze sono definite nell’allegato 1” e avvertendo che “gli avvisi potranno essere integrati con ulteriori informazioni specifiche, tenuto conto delle competenze degli uffici e degli orientamenti degli organi di controllo regionali”.

È opportuno, altresì, ricordare che la Direttiva n.10/07 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A. dettante i criteri per l’affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali del Dipartimento della Funzione Pubblica recita che “una particolare attenzione deve essere dedicata poi ad evitare eccedenze, valutando in modo oculato, in un’ottica programmatica, gli affidamenti a personale non dirigenziale (articolo 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001) ...che non debbono andare a pregiudizio della posizione del personale dirigenziale di ruolo”, salvaguardando così il carattere di residualità dell’istituto in termini di *ratio*, oltre che nei limiti delle percentuali organiche previste dalla legge.

Il comma 6 pone, l’obbligo di verificare previamente la carenza di risorse dirigenziali interne dotate di quella professionalità che si cerca, in vista dello specifico incarico da attribuire. Si tratta di principio che l’Amministrazione ben conosce ed è chiamata ad applicare efficientemente, in quanto sia il DM n. 241/2018, sia il precedente DM n. 507/2015, richiamano quale atto presupposto il DM n. 207/2015. Esso, nel determinare, in conformità all’art. 1, comma 94 della L. n. 107 del 2015, i contingenti

degli incarichi dirigenziali conferibili ai sensi dei commi 5 bis e 6, recepisce in epigrafe, richiamandolo per esteso, il noto principio affermato dalla Sezione centrale secondo cui: “la non rinvenibilità nei ruoli dell’Amministrazione, deve, per converso, essere apprezzata oggettivamente, coerentemente con la *ratio* della norma, che, secondo consolidata e conforme giurisprudenza di questa Sezione, deve intendersi, per un verso, tesa a limitare il ricorso a contratti al di fuori di ruoli dirigenziali in ossequio a ragioni di contenimento della spesa pubblica, nonché di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, per altro verso, a non mortificare le aspettative professionali dei dirigenti interni che aspirino a ricoprire quel posto” (SCCLEG delib. n. 36/2014).

Non vi è dubbio che, per verificare la sussistenza del primo requisito della “non rinvenibilità nei ruoli” occorra un previo interpello che consenta all’Amministrazione conferente di accertare l’insussistenza o l’indisponibilità delle professionalità richieste per l’attribuzione dell’incarico, al suo interno, anzitutto tra i dirigenti di ruolo.

È stato da questa Corte evidenziato come: “La previa ricerca all’interno delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell’Amministrazione realizza, ad un tempo, l’interesse di quest’ultima alla migliore e più efficiente utilizzazione delle risorse umane già presenti e, contestualmente, l’interesse dei dirigenti di ruolo a percorsi professionali che consentano un effettivo arricchimento del relativo *curriculum*” (Sez. controllo Abruzzo delib. n. 253/2016). Ciò in quanto “il sistema di provvista dirigenziale disciplinato dal citato d. lgs. n.165/2001 considera come assolutamente eccezionale l’affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti che non abbiano superato il prescritto percorso di qualificazione concorsuale per l’inserimento nel ruolo dirigenziale, che resta la modalità di reclutamento “fisiologica”, coerente con il dettato costituzionale posto a garanzia del migliore andamento dei pubblici uffici” (così SCCLEG n. 5/2018, che ha ricusato il visto ad un incarico dato ex comma 6 ad un funzionario del MATTM e che richiama le proprie precedenti delibere n. 18/2010 e n. 5/2011). Si può pertanto procedere alla nomina ex comma 6 soltanto quando, all’esito di interpello, permangano scoperture organiche dirigenziali relative a posti di funzione, di elevata competenza specialistica, che non sia possibile coprire

altrimenti che col ricorso a professionalità esterne all'Amministrazione nominante (non dirigenziali o finanche non pubbliche), onde assicurare la piena funzionalità dei relativi Uffici, quando a ricoprire i medesimi sia necessaria una figura di comprovata e particolare qualificazione professionale.

Ed è consolidato l'assunto che a tal fine non possa reputarsi sufficiente un'unica procedura selettiva, contemporaneamente rivolta ai dirigenti interni e all'esterno, in quanto non sarebbe in linea col dettato e la *ratio* della norma, perché "La procedura prevista dal dettato dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., pone in capo all'Amministrazione un onere di previa verifica circa la sussistenza delle risorse umane interne, in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'incarico, determinando una necessaria funzionalizzazione della procedura valutativa a tale obiettivo prioritario, rimettendo a una fase successiva ed eventuale, conseguente all'esito infruttuoso della prima, la ricerca all'esterno finalizzata al conferimento di un incarico ai sensi del comma 6, che, in ogni caso, deve discendere da una rinnovata volontà discrezionale dell'Amministrazione medesima, debitamente motivata" (SCCLEG n. 36/2014/PREV, che richiede due procedure distinte e successive nel tempo).

Così delineati i presupposti salienti dell'istituto, corre l'obbligo di evidenziare che, nelle premesse del provvedimento in esame, non è presente alcun richiamo all'avvenuto, previo, espletamento di procedure di interpello interno. L'Amministrazione nominante, neppure in sede di contraddittorio ha fornito la prova documentale atta a dimostrare che il posto dirigenziale in questione, insieme ad altri di seconda fascia, sia stato preventivamente offerto ai dirigenti interni al MIUR, in quanto esso non risulta ricompreso nell'interpello n. 3063 del 15 febbraio 2018 prodotto in pubblica adunanza.

Siffatta carenza, ad avviso del Collegio, risulta dunque preclusiva ai fini dell'ammissione al visto ed alla registrazione.

Ciò posto, si richiama l'attenzione del dicastero sull'esigenza di curare maggiormente, per l'innanzi, la completezza della premessa decretativa degli atti inviati al controllo preventivo di questa Sezione, di modo che, ove si tratti di nomine dirigenziali effettuate ex comma 6, nell'epigrafe del provvedimento vengano citati gli

estremi del previo interpello destinato ai dirigenti MIUR, requisito necessario a fondare la legittimità dell'intera procedura, in ossequio ai precetti illustrati, nonché, nella specie, anche il DM 10 agosto 2015 n. 598, di determinazione del contingente ispettivo. Soltanto all'esito di tale infruttuoso tentativo si potrà fare legittimamente ricorso ad una procedura mirata a selezionare un dirigente ex comma 6, ricorrendo a professionalità esterne ai ruoli dirigenziali della P.A. conferente, tra soggetti che potranno essere scelti (ove non si ritenga di conferire l'incarico a pubblici dirigenti esterni al dicastero ex comma 5 bis) tra i seguenti:

- a. pubblici dipendenti - del dicastero nominante o di altre P.A. - con qualifica non dirigenziale, ma con un quinquennio di esperienza in qualifiche previste come abilitanti l'accesso alla dirigenza;
- b. privati dirigenti da almeno 5 anni o non dirigenti, ma muniti di *"particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio"*;
- c. altri soggetti indicati: docenti universitari, magistrati e procuratori dello stato.

Orbene, il disposto generico della disposizione non consente di porre in un ordine di stretta priorità le categorie elencate e, neppure di affermare, come sarebbe logico e rispondente a canoni di buona amministrazione, che, prima di pubblicare gli avvisi degli incarichi conferibili ex comma 6, i posti dirigenziali non generali vacanti vengano resi disponibili, dopo il bando effettuato a beneficio dei dirigenti interni ai ruoli del MIUR, anche ai dirigenti comunque pubblici, che potrebbero ambire quel posto in base al comma 5 bis.

Volendo, ad ogni buon conto, stante l'opacità legislativa, far salva la discrezionalità dell'Amministrazione, i principi di buon andamento e di economicità cui deve essere improntata l'attività amministrativa impongono, quanto meno, di supportare più che adeguatamente, proprio sotto il profilo motivazionale, la soluzione adottata in sede di nomina ex comma 6. Ciò onde evidenziare per quali ragioni sia stata reputata maggiormente confacente alla soddisfazione dell'interesse pubblico e, soprattutto, onde dimostrare il secondo requisito della *"comprovata qualificazione professionale"* richiesto dall'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001. È opportuno richiamare l'attenzione sulla importanza di tale requisito, che deve essere, anzitutto, ben

esplicitato, a monte, nel bando e poi ben motivato, a valle, in relazione alla specifica diversità ed aggiuntività delle prestazioni che l'estraneo è in grado di rendere, rispetto a quelle dei dirigenti già in servizio; il che deve essere valutato dall'Amministrazione conferente in stretta connessione con la particolarità dei compiti, come la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha già da tempo puntualizzato (SCCLEG n.36/2014/PREV).

Ne consegue che la sussistenza di detto requisito non può essere desunta da un generico rinvio alla adeguatezza delle esperienze risultanti dal *curriculum vitae* del candidato, ma deve essere – in relazione a tali nomine ex comma 6 – analiticamente motivata, con maggior rigore, rispetto alla nomina effettuata ex comma 5 bis, sulla scorta dei requisiti di partecipazione più stringenti posti nell'avviso ed in applicazione dei criteri di scelta specificamente enunciati, nel medesimo, con un maggiore margine di definizione. Criteri che consentano di comparare le specifiche esperienze lavorative e accademiche maturate dai candidati, per realizzare l'interesse pubblico a selezionare il soggetto più idoneo ad essere nominato in un posto reputato di alta specializzazione, individuando il dirigente più capace di realizzare gli obiettivi dirigenziali, mediante lo svolgimento in concreto delle mansioni associate alla posizione da assegnare.

Sotto questi aspetti il provvedimento all'esame si presenta carente di apprezzabile ed esaustiva motivazione.

Proprio con riferimento agli incarichi dirigenziali ex comma 6, questa Corte ha da tempo affermato che è “principio ormai ampiamente consolidato nella giurisprudenza amministrativa quello che richiede procedure più rigorose, al fine di motivare le scelte operate, in presenza di un potere ampiamente discrezionale dell'Amministrazione” (SCCLEG n. 10/2010/PREV).

Né deriva, altresì, l'esigenza di una futura diversa valutazione del “peso” dei titoli culturali, scientifici e professionali presi come base valutativa, nel senso che, nell'ambito delle procedure selettive finalizzate a nominare i dirigenti, ai fini delle nomine sia ex comma 5 bis sia ex comma 6 dell'art.19 citato, non potranno essere utilizzati – a monte – i medesimi criteri di scelta, ma dovrà essere identificato quel *quid pluris* richiesto come necessario per supportare una nomina dirigenziale operata

ai sensi del comma 6. Se non saranno, ancor prima, resi preventivamente noti – nell’avviso – i titoli di studio e le esperienze professionali peculiari richiesti quali requisiti di partecipazione, per lo svolgimento dell’incarico ex comma 6, in modo da evidenziarne i profili di alta specializzazione, prima che delineare i criteri di scelta che ne stabiliscano la priorità, in modo differenziato per ciascun ufficio da assegnare, vi saranno inevitabili ricadute in termini di carenza motivazionale nel decreto sottoposto a controllo e si rischierà comunque di trasformare – quello che deve restare un istituto eccezionale – in un mero strumento di copertura delle ordinarie carenze organiche residuali per assegnare i cosiddetti “posti di risulta” a soggetti che presentano una preferenzialità correlata in prevalenza all’aver rivestito quelle stesse funzioni da tempo risalente (ed è proprio il caso della Francini che risulta esercitare lo stesso incarico dal 2010, senza soluzione di continuità).

La norma citata, per converso, consente di derogare all’ordinario sistema di provvista delle professionalità dirigenziali e di attingere a un bacino più ampio di quello dei dirigenti iscritti nei ruoli interni, per poter acquisire professionalità esterne altamente specializzate e qualificate, in via del tutto eccezionale e dopo aver valutato, in termini effettivi la necessità di ricorso ad incarichi esterni, anche in un’ottica comparativa di costi e benefici rispetto ad altre soluzioni, quali, ad esempio, per i posti in relazione ai quali sia reputato possibile, il conferimento di un incarico interinale ad un dirigente già titolare di altro incarico.

Diversamente opinando e non circoscrivendo l’istituto nei confini di rigorosi limiti qualitativi e quantitativi (limiti riconosciuti costituzionali dalla Consulta nella sent. n.324/2010), si rischierebbe di aprire il fianco, nella parte in cui siano nominati dirigenti soggetti che non appartengono al settore pubblico, ad un pericoloso *vulnus* al principio che ai pubblici uffici si accede mediante concorso, creando di fatto un “surrettizio canale di reclutamento parallelo rispetto alle forme ordinarie” (SCCLEG, delibera n. 36/2014/PREV) e di far lievitare i costi del personale.

È opportuno, infine, ricordare l’obbligo di pubblicazione, specificamente previsto dall’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti estranei alla P.A., obbligo che permane sino a tre anni successivi alla cessazione dall’incarico (comma 4), la cui omissione determina, ai

sensi del successivo comma 3, responsabilità dirigenziale a carico di chi non ha ottemperato alla pubblicazione e finanche l'irrogazione di una sanzione pecuniaria.

4) In relazione alla censurata natura fuorviante del bando, siccome diretto a "dirigenti amministrativi di ruolo", mentre ha per oggetto posti dirigenziali non generali disponibili "presso l'Amministrazione centrale", come già rilevato in fatto, trattasi di circostanze poi rettificata in pubblica adunanza, ove si è esplicitato trattarsi di incarico riservato a soggetti privi della qualifica di dirigenti MIUR e da svolgersi presso una struttura periferica (USR), nonché disciplinato dal D.P.R. 28/03/2013, n. 80, recante "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione" (in particolare art. 5).

5) In conclusione, considerato il quadro normativo sopra delineato, come interpretato dalla prevalente e condivisibile giurisprudenza, non risulta rispettato il disposto del comma 6 e vi è stato anche un illegittimo travalicamento dei limiti di discrezionalità propri dell'Amministrazione, in quanto il provvedimento di rinnovo di incarico è stato adottato senza il previo interpello dei dirigenti interni potenzialmente interessati alle funzioni dirigenziali conferite e, dunque, non è stata adeguatamente comprovata, prima di procedere alla nomina, la impossibilità di rinvenire analoghe professionalità nei ruoli dell'Amministrazione nominante.

La posizione dirigenziale conferita ex comma 6 non risulta, infatti, inclusa nell'interpello n. 3063 del 15 febbraio 2018, che ha reso disponibili ai dirigenti interni ai ruoli del MIUR, una serie di posti dirigenziali di Area 1, di livello non generale (c.d. "seconda fascia") in imminente scadenza, né la sua vacanza e disponibilità risultano essere state pubblicizzate in altro valido modo, prima che fosse emanato l'avviso relativo alla procedura selettiva che ha poi condotto alla nomina della Prof.ssa Francini, in base al citato comma 6.

In conclusione, non è stato comprovato, neppure mediante produzione documentale in Pubblica Adunanza, lo svolgimento di un previo interpello interno da parte dall'Amministrazione nominante, la cui infruttuosità era il presupposto legittimante la conferibilità dell'incarico dirigenziale ad un soggetto esterno, salva pur sempre la verifica e la dimostrazione che fosse dotato della particolare specializzazione richiesta (specializzazione che, peraltro, non pare così immediatamente desumibile

dal profilo professionale risultante dal *curriculum*: laurea in filosofia, abilitazione all'insegnamento di storia e filosofia).

Considerato che la nominata svolge lo stesso incarico dirigenziale senza soluzione di continuità dal 3 maggio 2010, si osserva incidentalmente che la registrazione dell'atto le avrebbe consentito di permanere nelle medesime funzioni dirigenziali per 11 anni di seguito, lasso temporale di durata che, pur non trattandosi di posto considerato ad alto rischio corruzione, sarebbe risultato scarsamente compatibile col principio di rotazione costituente il cardine della normativa Anac.

Il Collegio ritiene che il provvedimento sottoposto a controllo preventivo, sia censurabile per le illustrate violazioni di legge e ne ricusa il visto.

P.Q.M.

LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

RICUSA IL VISTO E LA CONSEGUENTE REGISTRAZIONE

al D.D.G. n. 258 del 12 aprile 2018, di nomina triennale ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D. Lgs. n.165/2001 della Dr.ssa Anita Francini a dirigente di livello non generale, con funzione tecnico-ispettiva presso l'USR Lazio (Prot. Cdc n.1654 del 24 aprile 2018).

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio nonché, per conoscenza, alla Ragioneria Territoriale dello Stato e che sia curata, dall'Autorità emanante il provvedimento registrato, la pubblicazione della stessa sul proprio sito Internet istituzionale, in ottemperanza agli articoli 2 e 31 del D. Lgs. 2013, n. 33 (come sostituiti dall'art. 27, comma 1, del D. Lgs. n. 2016, n. 97), con invito a dare comunicazione a questa Sezione regionale di controllo, nei successivi 30 giorni, dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione suddetto.

Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2018.

Il Relatore

f.to Rosalba Di Giulio

Il Presidente

f.to Carlo Chiappinelli

Depositato in Segreteria il 5 dicembre 2018

Il Funzionario responsabile preposto al Servizio di Supporto

f.to dott. Aurelio Cristallo